

ALLEGATO "B" AL N. 74477/15164 DI REP.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE

Art. 1 - Esiste una società per azioni a partecipazione pubblica totalitaria per la gestione in affidamento diretto delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica indicati al successivo art. 4), sotto la denominazione sociale di "CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A."

SEDE

Art. 2 - La società ha sede in Serravalle Sesia.

DURATA

Art. 3 - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

OGGETTO

Art. 4 - La Società ("*in house*") ha partecipazione pubblica totalitaria da parte degli enti locali affidanti che esercitano su di essa a norma di legge il controllo analogo congiunto e ricevono in via prevalente (in misura non inferiore al limite di cui all'art. 16 comma 3 e 3 bis D. Lgs. 175/16) i servizi di interesse economico generale dalla stessa erogati.

La società ha per oggetto la gestione delle reti, degli impianti, delle dotazioni e del servizio idrico integrato costituito ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 36 dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione, provvedendo alla raccolta ed alla depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zoo-agricole, al fine di eliminare l'inquinamento da tutti i corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi.

Nell'espletamento dello scopo sociale essa potrà in particolare:

- progettare e costruire le opere necessarie per la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per usi civili ed industriali; opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente;
- gestire opere già esistenti e realizzate, secondo le norme vigenti o che saranno emanate dalle autorità competenti nello specifico settore;
- progettare, costruire e gestire reti di collettori di fognature e di relativi impianti di depurazione secondo le previsioni e le direttive emanate ed emanande dalle autorità competenti nel settore di risanamento delle acque;
- rilevare la portata convogliata dai collettori e la qualità dei liquami al fine di segnalare tempestivamente alle autorità competenti gli eventuali scarichi non contenuti nei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente;
- esercitare le attività e i poteri previsti dalle leggi in materia concernenti lo scopo sociale ivi comprese le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi ed ai relativi controlli, alla determinazione ed applicazione delle tariffe per

il servizio idrico integrato;

- gestire per conto degli enti affidanti la costruzione, il mantenimento e l'esercizio di reti di acquedotto, fognatura e di impianti di depurazione compatibilmente con la legislazione vigente, ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali, in favore di terzi.

La Società potrà altresì gestire:

- attività di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi da svolgersi nell'ambito del proprio ciclo produttivo;

- attività di produzione di energia elettrica e/o termica, e/o del gas, per esclusive finalità di autoconsumo.

La parte prevalente dell'attività sociale, dovrà essere svolta nei confronti degli enti pubblici locali soci che usufruiscono dei servizi.

La società a totale partecipazione pubblica realizza la parte prevalente, e comunque non inferiore alla percentuale stabilita dalla legge (art. 16 commi 3 e 3 bis D. Lgs. 175/2016) della propria attività con gli Enti Locali soci, mentre l'eventuale attività residua è destinata in via esclusiva a conseguire economie di scala e recupero di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società potrà quindi svolgere in forma residuale, nel rispetto dei limiti di legge, altre attività nel medesimo settore connesse o funzionali a quella principale a condizione che ciò non comprometta l'ottimale perseguimento del servizio reso nell'interesse della collettività e che possa concorrere a determinare l'abbattimento dei costi ovvero il contenimento della tariffa del servizio idrico integrato.

La Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari (compresa l'acquisizione di partecipazioni di qualunque tipo in altre società, consorzi o enti), immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, escluse quelle per le quali la legge richiede requisiti soggettivi o oggettivi che la società non ha.

L'organo amministrativo potrà quindi compiere tutti gli atti ed operazioni connessi accessori, funzionali, strumentali o comunque utili per la realizzazione delle attività indicate.

CAPITALE/AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 250.000 (duecento cinquantamila) suddiviso in n. 250.000 (duecento cinquanta mila) azioni (ordinarie) del (valore nominale) di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni suddette sono (nominative) e sono trasferibili a norma del successivo articolo 9) nei soli casi ed alle condizioni infra indicate. Salva diversa indicazione statutaria tutte le azioni sono eguali e conferiscono ai soci eguali diritti. Ogni azione conferisce al socio il diritto di voto che compete al socio in misura proporzionale al numero di azioni possedute.

Possono essere soci della società esclusivamente gli enti locali

territoriali appartenenti alla medesima area territoriale dell'Autorità d'Ambito di riferimento, che usufruiscono dei relativi servizi.

Gli enti locali territoriali suddetti che siano soci e che abbiano revocato o a qualunque titolo risolto l'affidamento del servizio idrico integrato e che pertanto non usufruiscano più del detto servizio gestito dalla società non possono mantenere alcuna partecipazione azionaria nel "CO.R.D.A.R. VALSESIA".

Deve considerarsi in ogni caso invalido o comunque inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni, diritti, o sottoscrizione di aumenti di capitale, o prestito obbligazionario convertibile, che sia effettuato in violazione di quanto previsto dal presente articolo.

La perdita dei requisiti soggettivi essenziali indicati al terzo periodo della presente disposizione determinerà la sospensione del diritto di voto a decorrere dal suo verificarsi insieme all'obbligo di procedere senza indugio all'alienazione della partecipazione a favore di soggetti muniti dei requisiti soggettivi richiesti dallo statuto.

Art. 6 - Il capitale sociale potrà essere elevato con deliberazione dell'Assemblea dei soci anche mediante emissione di azioni di categoria aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie a sensi di legge.

In caso di aumento del capitale, sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diversa disposizione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 C.C. L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Nei casi consentiti dalla Legge, l'Assemblea dei soci potrà deliberare la riduzione del capitale sociale, anche per via di assegnazione ai soci di determinate attività sociali.

Alle esigenze finanziarie della società potranno provvedere i soci mediante versamenti infruttiferi in conto capitale/patrimonio ovvero mediante finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi purchè effettuati nei limiti e con i presupposti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 7 - Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari saranno esercitati da un rappresentante comune a norma dell'art. 2347 C.C..

Le comunicazioni fatte dalla società al rappresentante comune sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 8 - Il possesso di una azione costituisce, adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni delle assemblee, anche anteriori all'acquisto della qualità di socio. Al momento dell'iscrizione nel libro soci dovrà essere dichiarata la residenza o eletto per iscritto domicilio in Italia. Della residenza e del domicilio sarà presa nota sul libro soci.

Le comunicazioni ai soci amministratori, sindaci e revisore previste dal presente statuto saranno effettuate al loro domicilio

o al loro indirizzo di posta elettronica quale risultante dai rispettivi libri sociali.

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 9 - Le azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione anche se cartolarizzati, (warrants), gli strumenti finanziari partecipativi, sono trasferibili esclusivamente a favore di Enti Locali appartenenti alla medesima area territoriale dell'Autorità d'Ambito di riferimento, che abbiano affidato alla società la gestione del servizio pubblico che costituisce l'oggetto della società.

RECESSO

Art. 10 - Hanno diritto di recesso i soci nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.

Il diritto ai recesso NON spetta ai soci nelle ipotesi previste dal 2° comma dell'art. 2437 C.C..

ASSEMBLEA

Art. 11 - L'assemblea dei soci ordinaria o straordinaria, è tenuta presso la sede sociale oppure in altro luogo, comunque in Italia. L'assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione, se deliberata collegialmente dall'Organo Amministrativo, dovrà essere sottoscritta dal Presidente o da uno degli amministratori.

L'avviso deve essere inviato a tutti gli aventi diritto all'indirizzo risultante dai relativi libri sociali a mezzo di lettera raccomandata A/R, telegramma, telefax, e-mail, garantendo la prova dell'avvenuta ricezione, pervenuti ai destinatari almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Essa è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano a norma di legge tale termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni.

Dovrà inoltre essere convocata, salve le ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2367 C.C. quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Potrà infine essere convocata a norma del 2° comma dell'art. 2406 C.C. dal Collegio Sindacale ricorrendone le condizioni di legge.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche mediante mezzi di telecomunicazione e, nel caso di assemblea straordinaria, per televideoconferenza, a condizione:

- 1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- 2) - che sia consentito al Presidente, al segretario ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi

amministratori e sindaci, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale, facendo verbalizzare i propri interventi;

4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano eventualmente indicati i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli aventi diritti potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Nell'avviso di convocazione potranno essere fissati altro giorno ed ora per l'eventuale seconda convocazione. L'assemblea sarà tuttavia valida, anche senza le formalità di cui sopra qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo salvo il diritto di opposizione, in conformità al penultimo comma dell'articolo 2366 C.C.

Art. 12 - Possono intervenire all'assemblea soltanto i soci cui spetta il diritto di voto regolarmente iscritti a libro soci. Possono altresì intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto non ancora iscritti a libro soci che abbiano depositato i certificati azionari almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Art. 13 - Ogni socio, che si sia messo in condizione di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da terzi, salvo i divieti di legge, mediante semplice delega scritta da conservarsi agli atti della società.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'assemblea di prima convocazione è valido anche per le ulteriori assemblee.

Art. 14 - L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica od, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea. Essa nominerà altresì il proprio segretario.

Art. 15 - E' devoluta al Presidente dell'assemblea la constatazione del diritto del socio a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio e per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'assemblea e tutto quanto in genere gli compete a norma dell'art. 2371 C.C.. Il Presidente regola la procedura

delle discussioni e delle votazioni.

Art. 16 - L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti indicati all'art. 2364 C.C. e autorizza eventuali atti dell'Amministratore Unico che in una determinata operazione abbia per conto proprio o di terzi interessi ulteriori rispetto a quelli sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori ed in via concorrente su eventuali materie delegate agli amministratori a norma del 2° comma dell'art. 2365 C.C.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione di strumenti finanziari ex artt. 2346 ultimo comma e 2349 C.C. e sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ex art. 2420 bis C.C. adotta infine la deliberazione costitutiva di patrimonio destinato e l'eventuale emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare di cui all'art. 2447 ter C.C..

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta a norma dell'art. 2368 1° comma C.C..

L'assemblea ordinaria delibera in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci stessi.

L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del capitale sociale ad eccezione delle delibere riguardanti l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie per le quali occorrerà il consenso di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delle deliberazioni riguardanti la trasformazione in società o enti che comporti in capo a parte dei soci l'acquisto di responsabilità illimitata per le quali occorrerà anche il consenso individuale dei soci interessati.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 17 - La società è di regola amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea salvo che l'assemblea della società con delibera motivata, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei Conti, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, a norma del 2° comma dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016, disponga che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri nominati secondo le modalità indicate al successivo art. 18.

Gli amministratori, che sono rieleggibili e durano in carica secondo quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile, debbono essere scelti tra soggetti che abbiano una specifica competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti o aziende pubblici o privati, nei settori di attività della società, e comunque devono possedere i requisiti di

onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281. In conformità al regolamento di attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, la nomina di organo amministrativo a composizione collegiale è effettuata con modalità tali da garantire che il "genere" meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l'organo.

Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- siano dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;
- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla società.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale.

I compensi spettanti ai componenti l'Organo Amministrativo sono stabiliti dall'Assemblea in conformità al comma 6° dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016. E' vietata la corresponsione a favore dei componenti l'Organo Amministrativo di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

ART. 18 - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora, ricorrendone i presupposti, la società abbia deliberato (con le modalità indicate al precedente art.17) di nominare un organo amministrativo collegiale composto di 3 (tre) o di 5 (cinque) membri, la nomina dei suoi componenti avverrà sulla base di liste presentate una da ciascuno dei soci (ma con facoltà per più soci di presentare una lista comune), nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza di genere. Unitamente alla lista dovrà essere presentato per ciascun candidato presente nella lista medesima il rispettivo curriculum vitae nonché dichiarazione sottoscritta di

accettazione della candidatura con contestuale attestazione, sotto sua responsabilità, circa la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge e dallo statuto sociale, nonché in merito all'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.

I voti ottenuti da ciascuna lista in funzione del capitale sociale espresso da ciascuno dei soci saranno divisi successivamente per il numero progressivo di ciascun consigliere della lista. I quozienti ottenuti saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Al fine di realizzare una nomina rispettosa del principio di "equilibrio tra i generi", qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la rappresentanza di genere, si procederà alla sostituzione dei candidati del genere in eccedenza aventi quoziente più basso con i corrispondenti candidati del genere non sufficientemente rappresentato aventi nell'ordine il quoziente più elevato.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere, fra i suoi membri, il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, ed eventualmente un Vice Presidente cui competeranno i poteri del Presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento senza che ciò possa mai determinare riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, nei limiti di legge, ad un solo componente l'Organo Amministrativo salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire all'Amministratore Delegato i poteri necessari alla gestione della società e al compimento di operazioni finanziarie per importi complessivi unitari non superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) al fine di porre in essere tutti gli atti e i negozi afferenti la normale attività imprenditoriale.

L'Amministratore Delegato opererà sulla base dei piani pluriennali e dei budget annuali, garantirà e verificherà il rispetto degli indirizzi sulla gestione e sarà investito dei necessari poteri rappresentativi e della firma sociale nell'ambito delle deleghe conferite.

Al Presidente e all'Amministratore Delegato inoltre può essere conferita delega in caso di comprovata urgenza e necessità per il compimento di atti di competenza consiliare, con l'obbligo di rendicontare al Consiglio di Amministrazione nei quindici giorni successivi il compimento degli atti urgenti.

In ogni caso, non potrà essere mai delegato, e quindi resterà rimesso al Consiglio di Amministrazione, il potere di deliberare sulla pianificazione dello sviluppo aziendale, ivi compresa la

dotazione di personale, il programma annuale delle assunzioni e sulle scelte di investimenti oltre il limite di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero). Non potranno neppure essere delegati gli atti per il cui compimento è richiesta delibera consiliare a maggioranza rafforzata ai sensi del successivo art. 20.

L'Organo Amministrativo potrà nominare direttori (tra cui il Direttore Generale), procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti nei limiti consentiti dall'art. 11 comma 9 D. Lgs. 175/2016.

Al Direttore Generale potrà essere delegata la rappresentanza della società nei limiti dei poteri attribuiti e dovrà essere conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico amministrativo dell'Azienda e dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare secondo l'ordine della graduatoria il candidato successivo a suo tempo non nominato, assicurando in ogni caso il rispetto della rappresentanza dei generi.

Qualora per dimissioni o per qualsivoglia altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, ovvero non risultasse possibile assicurare la rappresentanza dei generi all'interno del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà al più presto convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

ART. 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, con raccomandata, telegramma, telefax, e-mail, da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima indirizzati ai membri del Consiglio ed ai sindaci effettivi. Con le stesse modalità la convocazione del Consiglio potrà essere promossa da almeno 2 amministratori o dal Collegio Sindacale.

Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica.

Non sarà necessaria la convocazione secondo le norme sopra riportate qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed a voto palese. In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente. Sarà tuttavia necessaria la maggioranza assoluta dei componenti per le deliberazioni concernenti:

- il rilascio di mandati generali e speciali;
- l'approvazione dei budgets annuali e pluriennali ferme restando

le competenze dell'Assemblea e dei soci;

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali o immobiliari;

- la concessione di garanzie di qualsiasi tipo e in particolare di ipoteche sui beni della società.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

ART. 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo nel rispetto dei vincoli funzionali all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni socie a norma dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'uso della firma sociale e la rappresentanza contrattuale e giudiziale attiva e passiva della Società in ogni ordine e grado di giurisdizione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o all'eventuale Amministratore Delegato nei limiti dei poteri ad esso conferiti. La rappresentanza della società così come ogni altro potere vicario esercitato dal Presidente a norma dell'art. 18 competerà al Vice Presidente eventualmente nominato nel solo caso di assenza o impedimento da parte del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento con esclusione della revisione legale dei conti a norma dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 175/2016.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

In conformità al regolamento di attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, la nomina di organo Sindacale collegiale è effettuata con modalità tali da garantire che il "genere" meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l'organo.

L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale ne nomina anche il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso a loro spettante.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione osservati i principi e le modalità previste per tale forma di riunione all'art. 20 (in materia di adunanze dell'Organo Amministrativo).

ART. 24 - REVISIONE LEGALE

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 2409-bis Codice Civile ed all'articolo 14 del D. Lgs. 39/2010.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ART. 25 - BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione dell'inventario e del bilancio, con le consuete norme prudenziali.

Si applicano le disposizioni dell'art. 21 del D. Lgs. 175/2016.

Art. 26 - Gli utili netti saranno ripartiti come segue:

il 5% al Fondo di Riserva Ordinario, ai sensi e con i limiti dell'articolo 2430 del codice civile;

il 95% residuo sarà destinato con apposita deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio. I dividendi non riscossi saranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

ART. 27 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della società per qualsiasi ragione, l'Assemblea in sede straordinaria procederà alla nomina dei liquidatori determinandone il numero, i poteri ed il compenso.

ART. 28 - NORMA GENERALE

Il Comune di Serravalle Sesia avrà diritto ad un indennizzo per effetto del negativo impatto ambientale che l'impianto CO.R.D.A.R. ha sul territorio del Comune.

La determinazione del medesimo indennizzo sarà eseguito in concerto con il Comune di Serravalle Sesia e sarà formalizzato obbligatoriamente tra CO.R.D.A.R. e Comune con una apposita convenzione, fatte salve specifiche disposizioni normative in materia.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società, tra la società medesima, i soci, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione,

all'applicazione ed all'esecuzione del presente statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il foro di Vercelli.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi speciali ed alle consuetudini per tutto quanto non regolato dal presente Statuto.

Firmato: PAOLO CROSO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio